

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 935

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 2006 (*)

Abrogazione del punto B.3), lettera *h*), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in tema di attribuzione di punteggi al personale docente della scuola relativamente alle sedi situate nei comuni di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge trae origine dalla necessità, condivisa quasi unanimemente da tutte le forze politiche, di porre rimedio ad un gravissimo inconveniente che, relativamente ai punteggi attribuiti per le cosiddette scuole di montagna, si è verificato nella scorsa legislatura.

In questa logica, in sede di discussione ed approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 giugno 2006 n. 210, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 235, nella seduta del 12 luglio 2006 del Senato, veniva accolto dal Governo l'ordine del giorno G1 che prevedeva l'immediata abolizione del doppio punteggio di montagna nelle graduatorie permanenti.

In materia, la tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi al personale docente della scuola, prevedendo – fra l'altro – che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei co-

muni di montagna di cui alla legge 10 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari» deve essere valutato in misura doppia e che «si intendono quali scuole di montagna quelle aventi sede in località situate sopra i 600 metri dal livello del mare».

Tale disposizione, astrattamente ispirata dal tentativo di riconoscere il valore peculiare del servizio svolto dagli insegnanti precari in sedi disagiate del territorio, nei fatti si è dimostrata gravemente lesiva dei diritti di questi ultimi, incidendo direttamente sul loro posizionamento in graduatoria, determinando ingiustificabili sperequazioni.

La ingiustificata penalizzazione si appalesa evidente laddove si consideri – ad esempio – che i docenti naturalmente residenti in comuni montani, riescono ad acquisire – senza fatica o disagio alcuno – il doppio del punteggio di chi, invece, è costretto a compiere diverse decine di chilometri ogni giorno per raggiungere sedi geograficamente molto scomode, anche se non classificabili formalmente montane.

Ecco perché, non avendo provveduto direttamente il Governo ad eliminare tale abnormità, appare necessario intervenire con un provvedimento che preveda l'immediata abolizione del doppio punteggio di montagna nelle graduatorie permanenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, al punto B.3) la lettera *h*) è abrogata.

